



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto/Piano/Programma*** [ID\_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

---

***Procedimento*** Verifica di ottemperanza prescrizione A.18) parte 1 (lettera *a*) del decreto VIA D.M. 223 del 11.09.2014, come modificato dal D.M. 72 del 16.04.2015

---

***ID Fascicolo*** 3723

---

***Proponente*** Trans Adriatic Pipeline AG Italia

---

***Elenco allegati*** Parere CTVA n. 2540 del 27.10.2017

---

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 16 aprile 2015, con il quale è stata valutata positivamente la compatibilità ambientale del progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con l'indicazione di specifiche prescrizioni;

**VISTA** la prescrizione n. **A.18) parte 1** (lettera *a*) del suddetto D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, la cui verifica di ottemperanza era assegnata alla Regione Puglia, recante quanto segue:

*"In merito alla sismicità:*

*a) Allo scopo di ridurre la vulnerabilità della condotta in caso di sisma:*

- tenuto conto della lunghezza del tracciato e della varietà delle condizioni topografiche e di suolo che si riscontrano lungo esso, dovrà essere effettuato uno studio approfondito sulla risposta sismica locale dell'opera, sulla base di parametri che scaturiscano da specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio; lo studio dovrà includere la descrizione dettagliata del moto e delle accelerazioni del suolo, del materiale di riempimento e del substrato, anche in condizioni di saturazione, e dovrà determinare le dimensioni ottimali della trincea di scavo e della granulometria del materiale di riempimento;*
- per la condotta venga utilizzato uno spessore tale da garantire il coefficiente di sicurezza massimo anche in tutti i versanti con rischio di frana e negli attraversamenti in genere."*

**PRESO ATTO** che con nota prot. LT-TAPIT-ITSK-00502 del 30 novembre 2015 la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha inoltrato alla Regione Puglia, al fine delle valutazioni di competenza, la documentazione tecnica attinente la sopra detta prescrizione **A.18) parte 1**;

**VISTA** la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione **A.18) parte 1**, segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall'art. 28 del D.Lgs 104/2017;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 28, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici "*i quali informano tempestivamente*" l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 prevede che "*Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente*".

- l'art. 23, comma 3 del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 del medesimo decreto si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 262 del 18 settembre 2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 del 11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il provvedimento direttoriale prot. n. 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è disposto che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS provveda all'istruttoria tecnica anche della verifica di ottemperanza della prescrizione n. **A.18) parte 1** del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, relativo al metanodotto "Trans Adriatic Pipeline" rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del 20 settembre 2017, acquisita al prot. n. 21711/DVA del 22 settembre 2017, con la quale la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha trasmesso, tra l'altro, la documentazione ai fini dell'ottemperanza della prescrizione n. **A.18) parte 1**;

**VISTA** la nota prot. n. 22496/DVA del 02 ottobre 2017 con la quale la scrivente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha inoltrato, tra l'altro, la suddetta documentazione inerente alla prescrizione **A.18) parte 1**, trasmessa dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'avvio dell'istruttoria tecnica;

**ACQUISITO** il parere n. 2540 del 27 ottobre 2017, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, esaminata e valutata la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente, e preso atto che le indagini e gli studi condotti non hanno evidenziato alcun elemento di criticità che possa impedire la conclusione dell'iter di verifica di ottemperanza, ha ritenuto ottemperata la prescrizione **A.18) parte 1** del D.M. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. 72 del 16 aprile 2015;

#### **DETERMINA**

**l'ottemperanza alla prescrizione A.18) parte 1 del D.M. n. 223 del 11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, riguardante il progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio attraverso Grecia e Albania, proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline AG Italia.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)